



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

70^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 25 settembre 2001.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) LA FORGIA Antonio |
| 2) ALNI Daniele | 24) LEONI Andrea |
| 3) AMATO Rosalia | 25) LODI Vittorio |
| 4) BABINI Luisa | 26) LOMBARDI Marco |
| 5) BARTOLINI Silvia | 27) LORENZI Franco |
| 6) BASTICO Mariangela | 28) MARRI Maria Cristina |
| 7) BERETTA Nino | 29) MASELLA Leonardo |
| 8) BERTELLI Alfredo | 30) MATTEUCCI Fabrizio |
| 9) BIGNAMI Marcello | 31) MAZZA Ugo |
| 10) BORGHI Gianluca | 32) MEZZETTI Massimo |
| 11) BOSI Mauro | 33) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 12) CAMPAGNOLI Armando | 34) NERVEGNA Antonio |
| 13) CANE' Gabriele | 35) PARMA Maurizio |
| 14) COTTI Lamberto | 36) PINI Graziano |
| 15) DELCHIAPPO Renato | 37) RIDOLFI Rodolfo |
| 16) DELRIO Graziano | 38) RIVI Gian Luca |
| 17) FILIPPI Fabio | 39) SABBI Bruno Carlo |
| 18) FRANCESCONI Luigi | 40) TASSI Pietro Vincenzo |
| 19) GIACOMINO Rocco Gerardo | 41) VARANI Gianni |
| 20) GILLI Luigi | 42) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 21) GNASSI Andrea | 43) ZANCA Paolo |
| 22) GUERRA Daniela | 44) ZANICHELLI Lino |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Ballarini, Majani, Salomoni, il vicepresidente del Consiglio Dragotto, l'assessore Tampieri, il presidente della Giunta Errani.

Oggetto n. 1975: Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/1985 e L. 328/2000. (Proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)

Progr. n. 246

Oggetto n. 1975: Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/1985 e L. 328/2000.
(Proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)

Prot. n. 11168

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1776 del 31 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/1985 e L. 328/2000. Proposta al Consiglio regionale";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sicurezza Sociale", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 10753 in data 14 settembre 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale così come indicati dal D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2001, in attuazione dell'art. 18 della stessa legge;

Visto il D.M. in data 20 marzo 2001, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 maggio 2001, con il quale è stata operata la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 che, per quanto riguarda le somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuata utilizzando i criteri previsti dalle singole leggi di settore per le risorse da queste

disposte (risorse finalizzate) e sulla base delle seguenti aree di intervento per le risorse indistinte e non vincolate:

- responsabilità familiari
- diritti dei minori
- persone anziane
- povertà
- disabili
- avvio della riforma;

Dato atto che con il sopracitato D.M. in data 20 marzo 2001, è stata effettuata l'assegnazione alle Regioni delle risorse indistinte e non vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001, dal quale risulta che la quota indistinta destinata alla Regione Emilia-Romagna ammonta a 65.340.568.665 (pari a 33.745.587,48 EUR);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1482/2001 di presa d'atto dell'assegnazione delle somme afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001, di cui L. 65.340.568.665 (pari a 33.745.587,48 EUR) assegnate per le finalità precedentemente illustrate, con la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa;

Rilevato che la suddetta somma risulta così suddivisa fra i seguenti capitoli di spesa:

- Cap. 57103 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata al finanziamento di iniziative promozionali e attività di rilievo regionale, nonché delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del Piano socio-assistenziale regionale e dei piani territoriali (art. 41, comma 1, lett. a) L.R. n. 2/85 - L. 328/2000) - Mezzi statali"
Nuova Istituzione
L. 3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 EUR);
- Cap. 57105 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata alla predisposizione dei Piani socio-assistenziali territoriali (art. 39 L.R. n. 2/1985 - L. n. 328/2000)- Mezzi statali"
Nuova Istituzione
L. 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87 EUR);
- Cap. 57107 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati e alle Province per assicurare la continuità degli interventi e avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi (art. 41, comma 1, lett. B) L.R. n. 2/1985 - L. n. 328/2000) - Mezzi statali"
Nuova Istituzione

L. 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 EUR);

- Cap. 57109 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali (art. 41, comma 1, lett. C) L.R. n. 2/1985 - L. n. 328/2000) - Mezzi statali"
Nuova Istituzione
L. 5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 EUR)
- Cap. 57245 "Contributi per la attuazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema (art. 28 L. n. 328/2000) - Mezzi statali"
Nuova Istituzione
L. 2.000.000.000 (pari a 1.032.913,80 EUR)
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata alle Amministrazioni Provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c) L.R. n. 1/2000 - L. 328/2000) - Mezzi statali"
Nuova Istituzione
L. 7.000.000.000 (pari a 3.615.198,29 EUR)
- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n.27; L. 8 novembre 2000, n.328) - Mezzi statali."
Nuova Istituzione
L. 300.000.000 (pari a 154.937,07 EUR)
- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (L.285/97) - Mezzi statali"
L. 1.050.000.000 (pari a 542.279,74 EUR)
- Cap. 57201 "Fondo socio assistenziale regionale - Contributi in capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 (L. 8 novembre 2000, n.328). - Mezzi statali."
L. 8.160.568.665 (pari a 4.214.581,99 EUR)

Vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" e le successive modifiche e integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 41 della predetta legge, che indica le destinazioni della quota per spese di gestione del Fondo socio-assistenziale

regionale istituito ai sensi dell'art. 40 e regola la predisposizione e l'approvazione del programma annuale degli interventi nonché dei criteri di ripartizione;

Atteso che nell'ambito del Fondo socio-assistenziale regionale la quota per spese di gestione di cui all'art. 41 della L.R. 2/1985, è articolata, per l'esercizio 2001, in quattro capitoli di spesa, la cui disponibilità complessiva, tenuto conto della L.R. 21 agosto 2001, n. 28 'Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 a norma a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche – Primo provvedimento generale di variazione' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 24 agosto 2001", che apporta una variazione in diminuzione di L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR) al capitolo di spesa 57150, ammonta a Lire 22.000.000.000 (pari a 11.362.051,78 EUR) così suddivise:

- Lire 950.000.000 (pari a 490.634,05 EUR) sul Capitolo 57100, "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata al finanziamento di iniziative promozionali e attività di rilievo regionale, nonché delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e dei piani territoriali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. A), della L.R. 12 gennaio 1985, n.2";
- Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38 EUR) sul Capitolo 57115, "Fondo socio assistenziale. Quota parte destinata alla predisposizione dei piani socio assistenziali territoriali (Art. 39, L.R. 12 gennaio 1985, n.2)";
- Lire 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 EUR) sul Capitolo 57120, "Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati e alle Province per assicurare la continuità degli interventi e avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. B), della L.R. 12 gennaio 1985, n.2";
- Lire 4.850.000.000 (pari a 2.504.815,96 EUR) sul Capitolo 57150, "Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. C), della L.R. 12 gennaio 1985, n.2";

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 203/2001 "Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle attività a favore degli immigrati previste dal D.Lgs. n. 286/98";

Ritenuto di dover provvedere, in attuazione della normativa sopra richiamata, alla predisposizione del Programma degli interventi e dei criteri di ripartizione per l'anno 2001 così come indicato nell'allegato parte integrante del presente atto e di sottoporre i contenuti all'approvazione del Consiglio regionale relativamente ai capitoli di spesa sopra elencati del Fondo socio-assistenziale regionale e ai capitoli di spesa n. 57103, 57105, 57107, 57109 precedentemente

indicati, derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte, dando atto che per i restanti capitoli di spesa derivanti dallo stesso Fondo si provvederà con appositi specifici atti;

Richiamate:

- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27, così come integrata dalla L.R. 25 gennaio 1993 n. 8, che detta norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli;
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti";
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili";
- la L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunità montane" e successive modificazioni;
- la L.R. 16 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riordino del sistema regionale e locale" e successive modificazioni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 18 febbraio 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003";

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23 luglio 2001;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, a norma dell'art. 41 della L.R. 2/1985, il "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001", allegato parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che quota parte delle risorse finanziarie provenienti dallo stanziamento indistinto e non vincolato del Fondo nazionale per le politiche

sociali, anno 2001, ammontante a L. 46.830.000.000 (pari a 24.185.676,58 EUR) assegnata alla Regione Emilia-Romagna con D.M. in data 20 marzo 2001 risulta allocata ai capitoli 57103, 57105, 57107, 57109 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e viene destinata al presente Programma;

- 3) di dare atto, altresì, che la somma complessivamente programmata per l'anno 2001 ammonta a L. 68.830.000.000 (pari a 35.547.728,36 EUR). Tale somma deriva, per un totale di L. 22.000.000.000 (pari a 11.362.051,78 EUR) dal Fondo socio-assistenziale regionale (capp. 57100-57115-57120-57150) di cui L. 1.000.000.000 (pari a 516.456,90 EUR) già programmate (capp. 57100 e 57150) con deliberazione del Consiglio regionale n. 203/2001, nonché da mezzi statali (capp. n. 57103, 57105, 57107, 57109) per un totale di L. 46.830.000.000 (pari a 24.185.676,58 EUR), e risulta così destinata:

a) quanto a L. 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 EUR) al finanziamento:

- * dell'avvio della riforma e delle iniziative promozionali di cui al punto A.1 del citato Programma, per l'ammontare di L. 3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 EUR), dando atto che la Giunta regionale approverà con appositi atti l'individuazione delle iniziative, secondo le modalità operative allo stesso punto indicate - lettere a) e b) nonché le modalità di erogazione della spesa, con le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e l'assunzione dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/1977 così come modificata dalla L.R. 40/1994, sul Capitolo 57100 per L. 650.000.000 (pari a 335.696,98 EUR) e sul capitolo 57103 per L. 3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 EUR) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001,
- * delle iniziative già programmate con deliberazione del Consiglio regionale n. 203/2001 per l'ammontare di L. 300.000.000 (pari a 154.937,07 EUR) con riferimento al Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;

b) quanto a L. 2.500.000.000 (pari a 1.291.142,25 EUR) al finanziamento delle Province in base ai criteri previsti al punto A.2 del Programma, per la promozione, il coordinamento ed il supporto alla programmazione locale, dando atto che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali provvederà alla quantificazione dell'importo da assegnare a ciascuna Provincia nonché alla concessione ed alla assunzione dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti, con imputazione al Capitolo 57115 per L. 200.000.000 (pari a 103.291,38 EUR) e al Capitolo 57105 per L. 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87 EUR) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;

c) quanto a L. 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 EUR) al finanziamento dei Comuni della Regione Emilia-Romagna in base ai criteri indicati al

punto B del Programma, per la predisposizione ed attuazione dei piani di zona, dando atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali provvederà alla quantificazione dell'importo da assegnare a ciascun Comune nonché alla concessione ed alla assunzione dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti, con imputazione al Capitolo 57120 per L. 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 EUR) ed al Capitolo 57107 per L. 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 EUR) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;

d) quanto a L. 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 EUR) al finanziamento:

- * dei programmi di sviluppo dei servizi delineati al punto C del presente Programma, per l'ammontare di L. 9.630.000.000 (pari a 4.973.479,94), dando atto che la Giunta regionale provvederà, con appositi atti deliberativi, ad effettuare le ripartizioni con conseguenti assegnazioni ed assunzione degli impegni di spesa, con imputazione al Capitolo 57150 per L. 4.150.000.000 (pari a 2.143.296,13 EUR) e al Capitolo 57109 per L. 5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 EUR) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001,
- * delle iniziative già programmate con deliberazione del Consiglio regionale n. 203/2001 per l'ammontare di L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR) con riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;

- 4) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ED INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE E DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2001.

1. PREMESSA

Nel novembre dell'anno 2000 è stata approvata la Legge n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Con l'approvazione di questa legge si sono poste le basi per una completa ridefinizione del sistema di welfare nazionale, regionale e locale.

Con il D.M. del 20 marzo 2001 sono state ripartite alle Regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; il riparto riguarda le risorse finalizzate e quelle indistinte che, insieme alle risorse regionali già stanziare ed alle risorse già destinate dagli Enti locali alla spesa sociale, serviranno ad avviare concretamente il processo di riforma e ad implementare il sistema integrato previsto dalla legge n. 328 del 2000.

La legge di riforma introduce nel comparto delle politiche sociali profonde innovazioni ed assegna alle regioni un forte ruolo di regia nella predisposizione degli strumenti attuativi. Il processo di programmazione, con l'adozione del piano sociale regionale e dei piani di zona, il processo di regolazione, con l'individuazione di regole per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, la fissazione di livelli essenziali di assistenza, sono i principali strumenti, previsti dalla Legge di riforma, che troveranno nella Legge regionale di attuazione, la sede per una loro precisa definizione.

Questo programma degli interventi, che ripartisce anche le risorse indistinte previste dal Fondo sociale nazionale per il 2001, si colloca dunque in una fase di passaggio tra il sistema regionale attualmente regolato dalla L.R. n. 2/85 ed il nuovo sistema che verrà definito con l'approvazione della nuova legge regionale in corso di elaborazione. La transitorietà della situazione impone comunque di finalizzare l'utilizzo delle risorse alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dalla pianificazione nazionale.

Il Programma, coerentemente all'esigenza di finalizzare le risorse del Fondo nazionale agli obiettivi di politica sociale individuati a livello nazionale e regionale, indica quindi le principali linee di indirizzo, in anticipazione del Piano sociale regionale ed in coerenza con gli obiettivi fissati dal "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003" ", pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2001. Il Programma prevede inoltre la predisposizione, in via sperimentale, di Piani di zona quali strumenti fondamentali per la definizione e costruzione del sistema integrato delineato dalla legge di riforma.

A quest'ultimo scopo, per consentire ai Comuni di ricostruire il quadro conoscitivo delle risorse regionali assegnate nell'anno 2001 (risorse regionali proprie e risorse sia indistinte che finalizzate provenienti dal riparto del Fondo nazionale) per la definizione ed attuazione dei Piani di zona, l'atto con cui verrà effettuata la ripartizione di cui al successivo punto B. "Ripartizione ai Comuni della quota del Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione dei Piani di zona", conterrà una apposita tabella indicante, per ciascuna zona come definita successivamente, le risorse disponibili di assegnazione regionale.

Gli Enti locali dovranno a loro volta indicare, sulla base dei Piani di zona predisposti, le risorse che ogni singolo ente mette a disposizione per i servizi sociali, per iniziare a definire un profilo "finanziario" complessivo di ogni singola zona, che sarà la base conoscitiva per il Piano sociale regionale e per i prossimi Piani di zona.

2. GLI OBIETTIVI REGIONALI DI PRIORITA' SOCIALE

Gli obiettivi prioritari individuati dal Piano nazionale sono i seguenti:

- valorizzare e sostenere le responsabilità familiari e le capacità genitoriali;
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilità anche tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una progettazione di più ampie politiche di territorio;
- potenziare gli interventi a contrasto della povertà;
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare le persone anziane e le disabilità gravi).

Oltre a questi quattro obiettivi prioritari, il Piano indica un quinto obiettivo riferito ad una serie di interventi che, per la loro rilevanza ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore, meritano uno specifico rilievo: l'inserimento degli immigrati, la prevenzione delle droghe, l'attenzione agli adolescenti.

In coerenza con gli obiettivi prioritari di programmazione nazionale sono definiti gli indirizzi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato; i Piani di zona, accanto al mantenimento dei servizi esistenti, individuano gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione degli stessi.

Programma "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari e delle capacità genitoriali"

Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:

- sostenere e valorizzare le responsabilità familiari e le capacità genitoriali e la conciliazione delle stesse con il lavoro remunerato delle madri e dei padri, anche tramite l'offerta di servizi e l'armonizzazione dei tempi delle città;

- sostenere le responsabilità di cura nei confronti delle persone in condizione di non autosufficienza e la conciliazione delle stesse con il lavoro remunerato delle persone su cui grava la responsabilità di cura;
- sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne nel lavoro di cura;

Per il concorso al raggiungimento del primo obiettivo indicato dal presente programma, una quota parte delle risorse regionali provenienti dal riparto del Fondo nazionale sono state destinate al sostegno e allo sviluppo di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Programma "Rafforzare i diritti dei minori"

Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:

- sostenere e promuovere la qualificazione dei servizi e modalità integrate di intervento in favore dei bambini e degli adolescenti in situazioni di criticità con particolare riferimento agli interventi previsti dalle leggi nazionali in materia di promozione, protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e qualificare forme di accoglienza familiare di minori in situazione di disagio, con particolare attenzione ai bambini ed agli adolescenti stranieri, anche clandestini o soggetti a procedura penale;
- individuare modalità per un adeguato sostegno al minore ed un supporto qualificato per la gestione dei rapporti intrafamiliari nelle situazioni di separazione conflittuale;
- rafforzare ed estendere l'affidamento familiare come modalità di risposta al disagio del nucleo familiare, in alternativa alla istituzionalizzazione;
- qualificare gli interventi ed i servizi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, maltrattamento psico-fisico e sfruttamento dei bambini e degli adolescenti.

Gli interventi ricompresi in questo programma si attuano secondo le opportunità e la logica della L. n. 285/97; a tal fine gli interventi previsti nei programmi provinciali di cui alla legge citata devono essere raccordati nell'ambito dei Piani di zona.

Programma "Potenziamento degli interventi a contrasto della povertà"

La L. n. 328/00 prevede che, con apposito provvedimento legislativo, venga esteso su tutto il territorio nazionale il Reddito Minimo di Inserimento (RMI), attualmente in corso di sperimentazione in un numero limitato di comuni, come

misura di sostegno al reddito e di integrazione sociale rivolta a chi si trova al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare.

Nel breve periodo, in attesa della estensione del RMI è necessario avviare un processo che veda i governi locali impegnati a modificare i propri sistemi di assistenza economica nella prospettiva di intervento prevista dal RMI: uniformità e chiarezza dei criteri di accertamento del reddito, riferimento al bisogno e non alla appartenenza categoriale, orientamento alla valorizzazione delle capacità e potenzialità dei soggetti, sviluppo di forme di accompagnamento sociale in collaborazione con i diversi soggetti pubblici, non lucrativi e privati presenti sul territorio.

A ciò devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione alla formazione (per i giovani) e alla riqualificazione (per gli adulti), di facilitazione all'accesso all'abitazione per le famiglie a basso reddito (anche in collegamento con le misure nazionali), di facilitazione all'utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari da parte di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

Particolare attenzione va prestata alle persone senza fissa dimora, a cui vanno dirette specifiche misure sia per favorirne l'inserimento e il re-inserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), sia per accompagnarle in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza fisica.

Le attività ed i servizi previsti per il raggiungimento degli obiettivi sopradelineati, così come le attività avviate con i fondi previsti dal DPCM 15/12/00 "Riparto tra le Regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stati di povertà estrema e senza fissa dimora", devono essere comprese nei Piani di zona.

Programma "Sostegno della domiciliarità"

Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:

- incrementare e qualificare l'assistenza domiciliare integrata a favore di anziani e disabili;
- sviluppare interventi di affiancamento e sostegno ai familiari che assistono anziani e disabili;
- realizzare servizi temporanei e di sollievo;
- realizzare sistemi di telesoccorso e teleassistenza;
- realizzare gli interventi sociali previsti dal Progetto regionale demenze di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2581/99;
- sviluppare piani di azione rivolti ai cittadini disabili, anche in situazione di gravità, finalizzati al raggiungimento dei maggiori livelli possibili di autonomia

personale nella gestione della vita quotidiana ed a sperimentare soluzioni di "Vita indipendente";

- sviluppare e/o consolidare la rete delle opportunità di "vita extra familiare", sia per assicurare assistenza ai cittadini disabili per il cosiddetto "Dopo di noi", sia per rispondere alle esigenze di indipendenza della persona;
- promuovere percorsi per favorire l'integrazione sociale e la partecipazione della persona disabile alle opportunità offerte dal contesto di appartenenza.

Programma "Prevenzione delle dipendenze"

Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:

- realizzare e potenziare, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con le agenzie educative e con il Terzo settore, programmi rivolti al mondo adolescenziale e giovanile e alle famiglie, caratterizzati per un forte contenuto educativo-relazionale e finalizzati alla prevenzione del consumo, dell'abuso e della dipendenza da sostanze legali ed illegali;
- realizzare e potenziare gli interventi svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e finalizzati a favorire l'inserimento scolastico, in particolare nelle fasi di passaggio fra i diversi gradi dell'ordinamento e nei contesti in cui si evidenziano fattori di rischio di abbandono, il contrasto dell'abbandono scolastico, in particolare nelle situazioni di rischio evidente e di disagio;
- sviluppare, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con il Terzo settore, l'offerta di luoghi di ascolto per gli adolescenti al di fuori degli spazi istituzionali dei servizi, nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani, anche in riferimento agli obiettivi in materia previsti dalla L. 285/97;
- favorire lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto delle famiglie e delle persone con problemi di consumo, abuso e dipendenza da sostanze legali ed illegali;
- potenziare, in collaborazione con i servizi sanitari, gli Enti ausiliari ed il Terzo settore il lavoro di strada e l'offerta di percorsi e servizi a bassa soglia, per persone con problemi di uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;
- migliorare la qualità della vita e contrastare il rischio di esclusione sociale nelle aree urbane, anche attraverso la sperimentazione, in collaborazione con i servizi sanitari, gli enti ausiliari, il Terzo settore e le Forze dell'ordine, di percorsi di integrazione sociale rivolti in particolare agli immigrati, ai detenuti, agli ex detenuti ed ai senza dimora con problemi di uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;
- prevenire il consumo, l'abuso e la dipendenza da droghe sintetiche e stimolanti, anche attraverso campagne informativo-preventive, attuate con idonee tecniche di comunicazione, dirette alla popolazione giovanile, agli adulti significativi e ai consumatori nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei luoghi del divertimento;
- utilizzare, in collaborazione con i servizi sanitari, Unità mobili e Punti informativi mobili nei locali, nelle discoteche e in occasione di eventi di grande rilevanza, con il coinvolgimento attivo degli organizzatori;

- sperimentare percorsi di accompagnamento per facilitare il reinserimento sociale al termine del programma terapeutico-riabilitativo;
- sperimentare percorsi di accompagnamento per favorire l'accesso al lavoro, anche in forma autonoma;
- formare e aggiornare gli operatori sociali sia pubblici che del Terzo settore.

Programma "Azioni per l'integrazione sociale degli immigrati"

Per qualificare le scelte finalizzate all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è necessario garantire unitarietà al processo programmatico rendendo tra loro compatibili le scelte previste dal Documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con le azioni previste dal Piano di Zona.

Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:

- fornire maggiore impulso alle misure dirette ad assicurare agli stranieri regolari il pieno esercizio dei diritti loro riconosciuti, in particolare nel campo della salute, dell'assistenza e della scuola;
- eliminare o quantomeno ridurre le barriere linguistiche, culturali o organizzative, che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte degli immigrati;
- promuovere una formazione specifica degli operatori posti a contatto con l'utenza immigrata e la diffusione del ricorso ai mediatori culturali;
- promuovere la diffusione di corsi di lingua e cultura italiana a tutti i livelli, sia per i minori che per gli adulti;
- sostenere misure dirette ad aumentare, quantitativamente e qualitativamente, la gamma di possibilità abitative percorribili anche oltre ai centri di accoglienza;
- promuovere misure contro la xenofobia ed il razzismo;
- promuovere interventi di tutela dei diritti nonché interventi che prefigurino un percorso di assistenza legale in materia di azione civile contro la discriminazione;
- promuovere interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra associazioni e comunità di cittadini stranieri e istituzioni.

3. I PIANI DI ZONA SPERIMENTALI DI AMBITO DISTRETTUALE

Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta, negli ambiti definiti dalla Regione e compatibilmente con le risorse disponibili, ai Comuni associati. La scelta regionale concertata con il sistema delle autonomie locali è quella di prevedere Piani di zona di ambito distrettuale.

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il concorso di tutti soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema

integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.

I riferimenti normativi sono contenuti all'articolo 19 della L. n. 328 del 2000 ed in particolare al secondo comma che indica le finalità strategiche del Piano di Zona, il quale è volto a:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione con l'Azienda USL e gli altri soggetti interessati;
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune o delle forme associative scelte dagli stessi, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

La predisposizione del Piano di zona assume un significato strategico ai fini della precisazione delle condizioni da garantire su tutto il territorio.

In particolare, è utile richiamare alcuni aspetti generali, previsti dal Piano nazionale, in grado di qualificare il processo di pianificazione:

- il processo non deve essere visto in termini meramente amministrativi (e di adempimento formale), ma deve prevedere l'attivazione di azioni responsabilizzanti, concertative, comunicative che coinvolgano tutti i soggetti in grado di dare apporti nelle diverse fasi progettuali;
- devono essere valorizzate le risorse e i fattori propri e specifici di ogni comunità locale e di ogni ambito territoriale: ciò al fine non solo di aumentare l'efficacia degli interventi, ma anche di favorire la crescita delle risorse presenti nelle singole realtà locali;
- vanno puntualmente definite le responsabilità, individuando, negli "accordi di programma", gli organi e le modalità di gestione.

Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria previsti anche dal Programma delle attività territoriali, l'accordo di programma è sottoscritto d'intesa con il Direttore Generale dell'Azienda USL.

La predisposizione del primo Piano di zona sperimentale è articolata nelle seguenti fasi metodologiche:

- attivazione della procedura, prevedendo fin dall'inizio del processo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, così come indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 328/00, e la definizione dei singoli ruoli;
- ricostruzione della "base conoscitiva", ai fini dell'analisi dei bisogni e della conoscenza dell'esistente;
- individuazione degli obiettivi strategici;
- precisazione dei contenuti, con riferimento a quanto indicato all'articolo 19, comma 1 della legge 328/00);
- approvazione del Piano di zona mediante sottoscrizione di un "accordo di programma", ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della L. n. 328/00 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto; in considerazione della natura sperimentale del primo Piano di zona, e nelle more dell'approvazione della L.R. di attuazione della L. n. 328/00, si individua nella Provincia il soggetto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 267/00 citato, promuove la conclusione dell'accordo di programma.

Le risorse di cui ai successivi punti B "Ripartizione ai Comuni della quota del Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione dei Piani di Zona" e C "Ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo dei servizi" sono pertanto finalizzate alla realizzazione degli interventi individuati nei singoli Piani di zona.

Non sfugge la delicatezza e la difficoltà, in presenza di un quadro normativo non ancora compiutamente definito, di predisporre i primi Piani di zona che per questo sono stati definiti di tipo sperimentale.

Non sfugge però neppure la necessità - per le ragioni esposte - che tutti gli attori coinvolti, ed in particolare quelli istituzionali, si impegnino in un lavoro dove tutti dovranno sperimentare forme nuove di relazione e costruzione di percorsi comuni volti alla costruzione di un sistema con le caratteristiche delineate dalla legge di riforma.

4. LE PROVINCE

In questa fase transitoria e delicata nell'avvio del processo di riforma, il ruolo delle Province assume una rilevanza del tutto particolare.

La necessità di definire per la prima volta in via sperimentale i Piani di zona, connotati dalle caratteristiche e per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, richiede che le Province svolgano uno specifico ruolo di promozione,

informazione e supporto informativo e tecnico nei confronti dei soggetti impegnati nella definizione dei Piani di zona da una parte, e di raccordo e sintesi nei confronti della Regione dall'altra, per permettere di ricostruire a livello provinciale e regionale il quadro complessivo.

E' necessario infatti - per dare prospettiva ai primi Piani di zona sperimentali - che le Province concorrano, d'intesa coi Comuni, a ricostruire il quadro complessivo degli obiettivi specifici individuati dai Piani di zona e le risorse locali che, insieme a quelle regionali, sono destinate alla realizzazione degli stessi.

Sarà utile inoltre che venga indicato, nell'ambito delle attività e degli interventi previsti, quanto rappresenta il consolidamento di servizi esistenti e quanto riguarda invece l'innovazione e lo sviluppo.

Il ruolo delle Province come sopra delineato permetterà inoltre di integrare, nell'ambito dei Piani di zona, gli interventi ed i programmi sui quali le Province svolgono già uno specifico ruolo, quali ad esempio quelli riguardanti i minori (legge n. 285/97) e l'immigrazione (D.lgs. n. 286/98).

Al fine di monitorare la delicata ed importante fase di avvio della predisposizione dei Piani di zona, ricostruire il quadro complessivo risultante dagli stessi come più sopra indicato e garantire la necessaria omogeneità al processo avviato, verrà istituito un apposito tavolo tecnico Regione-Province, costituito da rappresentanti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e da rappresentanti di tutte le Province.

In considerazione dei compiti che dovranno svolgere è stato quindi previsto lo specifico finanziamento di cui al successivo punto A.2 destinato alle Province.

A - Art. 41, I comma, lettera a)

A.1 FINALIZZAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'AVVIO DELLA RIFORMA E ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a L. 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 EUR).

L'ammontare dello stanziamento destinato con il presente programma all'avvio della riforma ed alla realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/85 è di L. 3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 EUR), previsto per L. 650.000.000 (pari a 335.696,98 EUR) al capitolo 57100 e per L. 3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 EUR) al cap. 57103 del bilancio per l'esercizio 2001.

Un'ulteriore quota di L. 300.000.000 (pari a 154.937,07 EUR) dello stanziamento previsto al Capitolo 57100, è già stata destinata al finanziamento del Programma a favore degli immigrati di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 203/2001 "Linee guida per l'attuazione del terzo Programma delle attività a favore degli immigrati previste dal D.lgs n. 286/98".

Le iniziative per l'avvio della riforma e di carattere promozionale di rilievo regionale dovranno essere finalizzate ai seguenti obiettivi:

1. Avvio della riforma (sistema informativo delle politiche sociali, iniziative di formazione ed informazione, sperimentazione di forme innovative di organizzazione e gestione degli interventi, iniziative di studio e ricerca per la predisposizione del Piano sociale regionale, ecc.);
2. Prosecuzione ed ampliamento della sperimentazione regionale del servizio di telesoccorso e telecompagnia;
3. Cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
4. Attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio assistenziale;
5. Attuazione di attività tecniche connesse alla realizzazione dei programmi di investimento ex art. 20 L. 67/88 e art. 42 L.R. 2/85;
6. Attivazione del Programma "Politiche sociali" da parte dell'Agenzia Sanitaria regionale;

Per il conseguimento dei predetti obiettivi sono previste due modalità operative:

- a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente;

- b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto per la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli obiettivi indicati ai precedenti punti 2 e 4.

La Giunta regionale provvederà successivamente con appositi atti, in attuazione dei precedenti punti a) e b), all'individuazione delle iniziative nonché delle modalità di erogazione della spesa, con le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 così come modificata dalla L.R. 40/94, sui capitoli 57100 e 57103 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001.

A.2 RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2001 di L. 2.500.000.000 (pari a 1.291.142,25 EUR), previsto per L. 200.000.000 (pari a 103.291,38 EUR) al Capitolo 57115 e per Lire 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87 EUR) al Capitolo 57105, viene destinato al finanziamento delle attività previste al precedente paragrafo 4. "LE PROVINCE".

Il suddetto finanziamento, da erogarsi in unica soluzione, viene ripartito sulla base della popolazione residente al 31/12/2000 e destinato in particolare:

- a) alla promozione, coordinamento e supporto informativo alla predisposizione dei Piani di zona;
- b) alla attivazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali;
- c) all'avvio del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7/94 così come modificata dalla L.R. n. 6/97;
- d) alla gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1/2000 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34/98.

B - Art. 41, I comma, lettera b)

B. RIPARTIZIONE AI COMUNI DELLA QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA

L'ammontare complessivo dello stanziamento per l'anno 2001 è di L. 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 EUR), previsto al capitolo 57120 per L. 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 EUR) e al Capitolo 57107 per L. 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 EUR), e rappresenta il concorso regionale alla predisposizione ed attuazione dei Piani di zona sperimentali con le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3 "PIANI DI ZONA SPERIMENTALI DI AMBITO DISTRETTUALE" e alla realizzazione delle attività di seguito indicate:

- conseguimento di obiettivi di qualificazione e ottimizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite a norma dell'art. 130 del D.lgs 112/98 in materia di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili;
- continuità degli interventi di assistenza sociale di cui alla L. n. 67/93, già di competenza delle Province, come previsto all'art. 191, comma 2, lett. d) L.R. n. 3/1999;
- interventi in materia di assistenza sociale nell'area penale interna ed esterna e post-penitenziaria;
- interventi in materia di assistenza sociale rivolti a prostitute, in coerenza con il progetto regionale sulla prostituzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2567/1996;
- interventi in materia assistenziale rivolti ai nomadi per favorire l'applicazione del disposto normativo di cui agli articoli 10, 11, 12 della L.R. n. 47/1988 così come modificata dalla L.R. n. 34/1993;

Per i Comuni di Forlì, Meldola, Sassuolo e Varano de' Melegari, la quota assegnata comprende anche il concorso al mantenimento degli interventi di assistenza rivolti ai cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate nel territorio di competenza dei Comuni stessi, ai sensi degli artt. 113 e segg. del D.P.R. 616/77.

La quota complessiva di L. 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 EUR) viene ripartita tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 31/12/2000, pesata per fasce di età secondo lo schema seguente:
- | | |
|-----------|------------|
| - 0 - 2 | valore 1 |
| - 3 - 17 | valore 1,5 |
| - 18 - 64 | valore 1 |
| - 65 - 74 | valore 2 |
| - > 75 | valore 3 |
- b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti alle Comunità Montane (L.R. n. 22/97 e L.R. n. 11/2001) e gli altri Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base alla popolazione residente al 31/12/2000, nel seguente modo:
- | | |
|----------------------------|----------|
| - Comuni montani | valore 2 |
| - Comuni < 10.000 abitanti | valore 1 |
- c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, immigrati e nomadi, rilevati dal Sistema informativo delle Politiche sociali regionale riferiti all'anno 1999.

L'erogazione dei finanziamenti così determinati avverrà nel seguente modo:

- 70% ad avvenuta esecutività del relativo atto di concessione;
- 30% a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Piani di zona, con le modalità e nei termini individuati nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

C - Art. 41, I comma, lettera c)

C. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a L. 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 EUR).

L'importo di L. 9.630.000.000 (pari a 4.973.479,94 EUR) programmato con il presente atto, stanziato ai capitoli 57150 per L. 4.150.000.000 (pari a 2.143.296,13 EUR) e 57109 per L. 5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 EUR), è destinato al finanziamento dei programmi di intervento di iniziativa regionale (C.1, C.3, C.4, C.5 e C.6) di seguito descritti. L'elencazione evidenzia anche il programma per l'area immigrazione (C.2) già approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.203/2001 per un importo di L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR) riferito al sopracitato capitolo 57150.

C.1. - PROGRAMMA PER L'AREA ANZIANI E DISABILI

RISORSE PROGRAMMATE: L. 7.585.000.000 (pari a 3.917.325,58 EUR)

OBIETTIVI

Nell'ambito del programma "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari", assumono particolare rilievo le iniziative volte a sostenere le responsabilità di cura dei familiari che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione di gravità, in attuazione di quanto indicato dalle linee di indirizzo regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della L. 328/2000, da realizzarsi mediante:

- a) l'impegno diretto dei Comuni in collaborazione con le Aziende USL, per la verifica delle modalità di concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto dalla LR 5/94 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1377/1999; le risorse assegnate sono volte all'ampliamento dei beneficiari di questa misura di intervento;
- b) l'introduzione sperimentale, secondo modalità da definire con Direttiva regionale, dell'assegno di cura per coloro che assistono persone disabili, in situazione di gravità, per potenziarne le opportunità di permanenza al proprio domicilio.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art. 8 della L. 328/2000 circa l'opportunità di favorire ed incentivare ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali a rete coincidenti con i distretti sanitari e considerato che anche l'art. 14 della LR 5/94 prevede un ruolo propulsivo dei Comuni sedi di distretto, si ritiene opportuno assegnare ai Comuni sede di distretto sanitario le risorse per la realizzazione del programma.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse programmate vengono ripartite tra i Comuni sede di distretto, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente al 31/12/2000.

C.2 - PROGRAMMA PER L'AREA IMMIGRAZIONE

RISORSE GIA' PROGRAMMATE: L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR)

OBIETTIVI

Le suddette risorse già programmate integrano le assegnazioni statali di cui al D.lgs n. 286/98, quale compartecipazione finanziaria a carico della Regione, prevista dal D.P.R. n. 394/1999 per l'attuazione del programma delle attività a favore degli immigrati.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Le risorse verranno attribuite ai Comuni sulla base degli obiettivi, dei criteri e delle procedure già indicati dalla delibera del Consiglio regionale n. 203 del 20 giugno 2001 "Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle attività a favore degli immigrati previste dal D.lgs n. 286/98"

C.3 - PROGRAMMA PER L'AREA DETENUTI

RISORSE PROGRAMMATE: L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR)

OBIETTIVI

Attuazione di quanto stabilito al punto F, "Mediazione culturale per gli immigrati" del Protocollo d'Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo del 1998, attraverso il consolidamento del progetto di rilevanza regionale "Mediazione culturale per gli immigrati in carcere", di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 44/2000, in collaborazione con gli Enti locali.

Consolidamento dell'attività degli sportelli informativi già operanti negli istituti penitenziari della Regione attraverso la definizione, concordata con gli attori coinvolti, di parametri di funzionamento e di standard minimi di qualità, riconfermando l'ampliamento delle attività degli sportelli ai detenuti italiani, esperienza già attuata nell'anno 2000.

Orientamento e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, avvalendosi dell'azione interna di un operatore per un'informazione legale.

Supporto ai detenuti nella ricerca delle condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documentazione etc.) per usufruire di permessi, di misure alternative, di accesso al lavoro esterno, in stretta collaborazione con gli educatori interni alle strutture carcerarie e agli operatori del territorio.

Supporto agli operatori degli Istituti Penitenziari e dei Comuni sedi di carcere per l'acquisizione di strumenti di valutazione delle attività svolte.

Azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al carcere o alternativa della pena detentiva, quali: orientamento al lavoro, inserimento lavorativo, job creation;

Azioni rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti (attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro agli istituti penitenziari, attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione).

DESTINATARI DELLE RISORSE: Comuni sedi di carcere.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La ripartizione delle risorse verrà effettuata tenendo conto in maniera integrata dei seguenti fattori:

- popolazione detenuta;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

C.4 - PROGRAMMA PER L'AREA PROSTITUZIONE

RISORSE PROGRAMMATE: L. 700.000.000 (pari a 361.519,83 EUR)

OBIETTIVI

Prosecuzione degli interventi avviati in attuazione dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione approvato con D.lgs 286/98.

Prosecuzione del progetto regionale "Prostituzione" approvato con delibera di Giunta regionale n. 2567/96.

Da realizzarsi mediante:

- Azioni volte alla riduzione del danno attraverso unità mobili per l'informazione/prevenzione nei confronti delle persone che si prostituiscono;
- Interventi di assistenza ed integrazione sociale nell'ambito delle iniziative contro la tratta;
- Attivazione punto-rete territoriale numero verde sulla tratta;
- Azioni contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini.

DESTINATARI DELLE RISORSE

In attuazione del progetto regionale "Prostituzione" le risorse sono destinate ai progetti locali già avviati e ai nuovi Comuni che hanno chiesto di aderirvi.

Destinatari sono pertanto i seguenti Enti, referenti territoriali della rete già operativa nella Regione:

- Comuni di Piacenza, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Casalecchio di Reno, Calderara, Anzola Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Ozzano dell'Emilia;
- Aziende USL di Rimini, Cesena e Parma - distretto di Fidenza, titolari di delega da parte dei Comuni ex art. 22, primo comma, L.R. 19 maggio 1994, n.19;
- Consorzi per i Servizi Sociali di Ravenna e di Imola.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le assegnazioni agli enti sopradetti saranno effettuate tramite una ripartizione che terrà conto della rilevanza dei fenomeni, accertata sulla base delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del progetto.

L'investimento è finalizzato alla compartecipazione finanziaria a carico del Bilancio regionale nell'ambito delle iniziative finanziate dall'art. 18 del D.lgs 286/98.

C.5 - PROGRAMMA PER L'AREA FAMIGLIE - "PRESTITI SULL'ONORE"

RISORSE PROGRAMMATE: L. 145.000.000 (pari a 74.886,25 EUR)

OBIETTIVI

Promozione dell'autonomia delle persone e delle famiglie, in particolare famiglie con figli minorenni, e sostegno alle necessità di mantenimento, cura ed educazione dei figli come previsto dall'art. 17, comma 3, della LR 27/89 mediante:

- erogazione di prestiti ai soggetti sopraindicati in presenza di gravi difficoltà economiche temporanee, ad es. dovute a problemi connessi alla casa, al lavoro, alla salute. Tali prestiti, a tasso zero per i beneficiari, sono da restituire con modalità concordate tra soggetti beneficiari e soggetti erogatori.

DESTINATARI DELLE RISORSE

In attuazione della specifica convenzione sui "Prestiti sull'onore" di cui alla delibera di Giunta n. 485/99, il finanziamento regionale è indirizzato ai Comuni capoluogo di Provincia e al Comune di Cesena, firmatari della suddetta convenzione insieme alla Regione Emilia-Romagna e alla Banca Popolare Etica di Padova. Il finanziamento è finalizzato alla copertura totale degli interessi derivanti dai prestiti sull'onore erogati per il terzo anno di validità della convenzione.

Destinatari risultano pertanto i seguenti Comuni firmatari della suddetta convenzione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini, Cesena.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La ripartizione tra i Comuni della somma disponibile per il pagamento degli interessi come sopra indicato sarà effettuata in proporzione al numero di minorenni residenti in ciascun Comune al 31/12/2000.

C.6 - PROGRAMMA PER L'AREA DONNE IN DIFFICOLTA'

RISORSE PROGRAMMATE: L. 500.000.000 (pari a 258.228,45 EUR)

OBIETTIVI

Contrastare la violenza fisica, psicologica, sessuale contro le donne attraverso interventi differenziati rivolti prevalentemente al supporto delle vittime di tali violenze.

Offrire sostegno alle donne, con o senza figli, vittime o minacciate di violenza fisica, psicologica, sessuale attraverso interventi economici, di accoglienza, consulenza, ospitalità residenziale, per permettere loro di assumere, libere da costrizioni e condizionamenti, le decisioni che ritengono più opportune.

DESTINATARI DELLE RISORSE

Comuni singoli o associati che gestiscono direttamente o tramite convenzione o altre forme di accordo con una delle Associazioni firmatarie del Protocollo d'intesa sul tema della violenza contro le donne, siglato a Bologna il 13/1/2000 tra Regione, ANCI-ER, UPI-ER e Associazioni, un centro di accoglienza/consulenza/ospitalità residenziale per donne che hanno subito violenza ed eventualmente i loro figli minorenni.

Destinatari risultano essere i Comuni di Parma, Reggio Emilia, Modena, Castelmaggiore (BO), Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì e il Consorzio per i servizi sociali di Imola.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La ripartizione delle risorse assegnate avverrà in base alla popolazione femminile in età 15-69 residente al 31/12/2000 nel territorio di riferimento dei Centri di cui sopra.

ENTITA' DEL CONCORSO CONTRIBUTIVO DEI PROGRAMMI DI INIZIATIVA REGIONALE E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE:

L'entità del concorso finanziario della Regione, per quanto programmato con il presente atto, è determinata nella misura del 70% della spesa ammessa a contributo, con variazioni connesse ad arrotondamenti, ad eccezione del Programma di cui al precedente punto C.5, per il quale il concorso contributivo è pari alla copertura totale degli interessi.

La Giunta regionale provvederà con propri atti all'assegnazione dei contributi in base ai criteri sopra determinati per ogni singola area e alla definizione delle modalità di concessione ed erogazione degli stessi, nonché di rendicontazione.

* * * *

MCC/am